

LEGISLAZIONE D'IMPRESA

Roma, 24.01.08
Prot. n. 00261
Com. n. 05

OGGETTO: Sicurezza dei Prodotti – Chiarimenti della Corte di Cassazione in ordine a talune fattispecie penalmente rilevanti riportate dal Codice del consumo.

Si comunica che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 46656 depositata in data 14 dicembre 2007, è intervenuta in ordine a taluni aspetti relativi alla disciplina penale introdotta dal d.lgs. 206 del 2005 (Codice del consumo) in materia di sicurezza dei prodotti al fine di fornire un chiarimento in merito alle condizioni di applicabilità della medesima disciplina.

Il caso in questione riguardava infatti un sequestro di 278 minimoto, a causa della loro "verosimile" pericolosità, eseguito dalla Guardia di Finanza, Comando Compagnia di Bolzano, e successivamente convalidato, in sede di riesame, dal Tribunale di Bolzano.

La Cassazione ha innanzitutto contestato la valutazione di "pericolosità", operata dal tribunale di merito, in ordine alle minimoto in quanto tali, cui conseguirebbe il divieto di commercio di tale genere di prodotti sempre e comunque: tale valutazione è stata infatti ritenuta «*meramente astratta*» in quanto formulata «*in termini del tutto generici ed apodittici*».

In realtà il sequestro posto in essere dalla Guardia di Finanza era fondato sulla possibilità che la fattispecie *de quo* integrasse gli estremi dell'ipotesi di contraffazione (art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi") piuttosto che su una mera valutazione avente ad oggetto «*la "verosimile" pericolosità delle minimoto (...) risultante da elementi di fatto*» - ad es. particolarità costruttive o materiali utilizzati - la cui sussistenza, tuttavia, non era stata effettivamente accertata.

Il tribunale, infatti, aveva evitato qualsiasi accertamento in merito alla reale pericolosità delle minimoto limitandosi, pertanto, ad un'affermazione meramente generica e convalidando il provvedimento di sequestro con un'ordinanza che la Suprema Corte ha ritenuto carente di motivazione «*perché la "verosimile" pericolosità delle minimoto non risulta avere il benché minimo riscontro fattuale*».

La medesima Cassazione ha inoltre chiarito che affinché si possa configurare la fattispecie di reato di cui all'art. 112, comma 1, Codice del Consumo (che sanziona il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi) non è sufficiente l'accertamento della pericolosità del prodotto ma è altresì necessario che vi sia stata una violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), Codice del Consumo.

Quest'ultima norma, infatti, attribuisce a talune amministrazioni pubbliche (i Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti ad effettuare i controlli) la facoltà di vietare l'immissione sul mercato di qualsiasi prodotto pericoloso e di adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza di tale divieto.

A giudizio della Suprema Corte, pertanto, «è l'inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione dell'immissione in commercio di determinati prodotti, sempre che questi siano effettivamente pericolosi, a costituire la condotta penalmente sanzionata».

La medesima, tuttavia, rileva come nel caso di specie vi sia la mancanza – o, quantomeno, non sia possibile dedurre l'esistenza – di un precedente provvedimento amministrativo, interdittivo dell'immissione in commercio delle minimoto, la cui violazione, che costituisce presupposto necessario ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro di che trattasi, potrebbe configurare la fattispecie di reato di cui all'art. 112, comma 1, Codice del Consumo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Mancini